

# Non funziona la ricetta di Ichino per i precari

DI **ACHILLE PASSONI E ANDREA CHIETINI**

**L**a mobilitazione dei lavoratori precari di sabato scorso ha riaperto il dibattito sui modi e sugli strumenti più idonei per superare una situazione insostenibile, sia socialmente che economicamente. Bene, questo è un punto positivo. Meno positivo è l'approccio ideologico con cui il tema continua ad essere affrontato.

Da un lato Tiraboschi e **Sacconi** continuano a dire «tutto bene madama la marchesa», rilanciando la completa riscrittura dello Statuto dei Lavoratori, sostituito da un'impersonale «statuto dei lavori».

Dalle bozze (mai discusse) si deduce una volontà di complessiva destrutturazione dell'impianto del diritto del lavoro e dei diritti dei lavoratori, a fronte di una pervasiva regolamentazione negoziale, fino ad ora si è inefficaci nel proteggere i diritti dei lavoratori più deboli, di fatto esclusi dalla contrattazione e non sufficientemente tutelati dalla Legge. Se poi, come afferma Tiraboschi, il contratto di apprendistato fosse la panacea per risolvere il dramma della precarietà, non si capisce perché, per quanto perfettibile, non abbia esplicito fino ad ora alcuno dei suoi effetti positivi!

D'altra parte, anche la riproposizione da parte del collega Ichino, con Rossi e Montezemolo, di una competizione tra lavoratori protetti dallo Statuto e lavori «segregati» nella precarietà ci sembra fuorviante ed inattuale. Le centinaia di migliaia di

cassintegrati e disoccupati prodotti dalla crisi rendono assai difficile stabilire dove sia posto il confine tra precarietà e sicurezza. Ci sembra inaccettabile e inutile riproporre lo scambio tra l'acquisizione, sacrosanta, di diritti minimi di tutela del salario, dell'occupazione, di assistenza e previdenza e la cessione della protezione dal licenziamento economico.

Oggi di fatto questo «privilegio dei garantiti» riguarda solo gli occupati nelle aziende con più di 15 dipendenti, protetti dall'art. 18, cioè quelle dove vi è la minor concentrazione di contratti atipici: perciò diciamo «scambio inutile». Diciamolo senza ipocrisie: anche oggi, in caso di flessioni produttive o riorganizzazioni avviene qualcosa di molto simile al percorso prospettato dal collega Ichino; si negoziano percorsi di accompagnamento, supportati da ammortizzatori sociali e/o da monetizzazioni della rinuncia al posto di lavoro. Se il tema è «chi paga la protezione», possiamo ben dire che l'allineamento contributivo serve anche a questo.


Tutti d'accordo sul fatto che gli ammortizzatori devono essere riformati per tipologia, entità ed ampiezza della tutela e resi efficaci sul piano della ricollocazione in funzione attiva, ma cosa sarebbe successo nella crisi in assenza dell'art. 18? E quanta strumentalità, quanti abusi potremmo immaginarci anche in condizioni di ordinario andamento del mercato del lavoro?

Il principio del «diritto uni-

co del lavoro», descritto da Ichino, è senz'altro condivisibile nell'accezione che richiama l'applicazione di identiche tutele contrattuali a tutte le forme di rapporto di lavoro, con ciò implicando anche, se l'abbiamo ben compreso, una parificazione dei costi tra le diverse tipologie contrattuali. Ciò avviene, però, realmente solo allineando le aliquote contributive e le tutele di tutte le forme contrattuali in uso ed eliminando quelle maggiormente precarizzanti, dato che sembra irrealistico immaginare un «unico contratto».

Siamo sempre più convinti che flessibilità nel lavoro e precarietà del lavoro diventano coincidenti quando il principio che le regge non è organizzativo, ma economico. Per questo la nostra proposta (DDL 2419) stabilisce che la flessibilità deve costare di più ed essere pagata di più, attraverso un incremento dei contributi e l'introduzione di un «pavimento» minimo per i salari, che agganci il principio costituzionale della pari retribuzione a parità di prestazione.

Ciò deve avvenire senza che l'incremento di costi schiacci le imprese o faccia crescere il lavoro nero. Per evitarlo prevediamo la confluenza di tutti i contratti verso un'aliquota contributiva unica media e vantaggi fiscali per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato. Il sostegno, organizzativo ed economico, alla ricerca del la-



voro, la regolamentazione e retribuzione degli stage, un uso dei contratti a termine vincolato a scelte misurabili di stabilizzazione e il divieto di interruzione immotivata anche per i contratti "atipici" completano il quadro delle tutele.

Affermiamo la tutela della maternità come diritto di cittadinanza, retribuita al 100% per tutte le lavoratrici, indipendentemente dal loro contratto, a carico della fiscalità generale, per eliminare una causa delle discriminazione nei confronti dell'accesso delle donne al lavoro. Introducendo, inoltre, due settimane retribuite di congedo obbligatorio per i padri abbiamo voluto sancire una genitorialità condivisa come valore sociale.

Il riconoscimento, infine, di un'indennità di disoccupazione per i lavoratori con contratto "atipico" è garanzia minima, in questa fase, di una prospettiva di futuro. Quel futuro che deve unire le generazioni, non in forza di uno scambio inutile e iniquo, ma nell'impegno comune a migliorare la qualità del lavoro per far crescere l'Italia.

